

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DANIELE FARINA, SANNICANDRO, SCOTTO, DURANTI, NICCHI,
MARTELLI, MELILLA, PANNARALE, PELLEGRINO**

Abrogazione dell'articolo 72 del codice penale e modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti il regime disciplinare penitenziario e la detenzione in isolamento

Presentata il 15 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel solo 2015 l'isolamento disciplinare è stato comminato per ben 7.307 volte. Nel 29,6 per cento dei casi è la sanzione prescelta dal consiglio di disciplina, oggi composto dal direttore, dall'educatore e dal medico. Non vi sono dati sulla durata media dell'isolamento disciplinare, ma l'esperienza insegna che spesso si attesta nei termini della sua durata massima, ovvero quindici giorni. La legge inoltre non impedisce che più provvedimenti di isolamento si susseguano nel tempo. Non è stato raro il caso in cui detenuti venissero rimandati in sezione per poche ore e poi nuovamente messi in isolamento, al fine di aggirare la regola sulla durata massima.

La presente proposta di legge, che trae spunto da un testo elaborato dall'associazione Antigone, è tesa a ridurre al minimo

l'uso dell'isolamento nella consapevolezza dei rischi che comporta per la salute psicofisica della persona detenuta. La proposta si muove nel rispetto di quanto previsto dalle regole penitenziarie europee del 2006 e dalle *Mandela Rules* dell'Onu del 2015 e, in particolare, prevede che:

L'isolamento disciplinare e giudiziario deve sempre avere carattere di eccezionalità e deve essere correttamente supervisionato dal medico.

L'isolamento non deve comportare mai la negazione del diritto alle relazioni affettive con i propri cari o agli incontri religiosi.

Non devono esserci reparti *ad hoc* di isolamento disciplinare, sempre rischiosi

per la loro opacità, e deve avvenire in sezione ordinaria. È, infatti, nei reparti di isolamento che più frequentemente accadono fenomeni di autolesionismo, suicidio o violenza.

Va escluso a priori l'uso dell'isolamento disciplinare e giudiziario per i minori di anni ventuno. I ragazzi possono subire danni incalcolabili da una pratica di isolamento. Possono esservi modalità sanzionatorie e investigative ugualmente efficaci, ispirate a principi educativi e non vessatorie. Deve prevalere sempre il principio dell'interesse superiore del minore o del ragazzo tra i diciotto e i ventuno anni.

L'isolamento giudiziario deve sottostare alle regole di durata e di contenuto dell'isolamento disciplinare. Va assolutamente evitata la pratica diffusa nelle procure di tenere anche mesi una persona in isolamento giudiziario. Attraverso altre modalità meno dolorose possono essere ottenuti gli stessi esiti investigativi.

È degradante la pratica di lasciare una persona detenuta in isolamento senza possibilità di andare in bagno per controllare se ha ovuli in corpo.

La durata massima dell'isolamento non deve eccedere la settimana, tempo più che sufficiente.

La procedura disciplinare deve essere garantista e deve esservi opportunità di reclamo al giudice di sorveglianza. Gli stranieri devono avere a disposizione un interprete per potersi difendere. I testimoni devono essere sempre ammessi. Non deve esservi automatismo nella mancata concessione di un beneficio nel caso di sanzione.

Il medico non deve essere parte del consiglio di disciplina in quanto così sono snaturati la sua funzione e il suo ruolo fiduciario.

Deve essere abolito l'isolamento diurno prolungato per gli ergastolani, misura punitiva, vessatoria, anti-educativa e disumana prevista dalla normativa vigente.

I proponenti sottopongono la presente proposta di legge di civiltà al Parlamento con l'auspicio che trovi un largo consenso e che presto sia inserita nel calendario dei lavori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 33 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — (*Isolamento*). — 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

c) per gli imputati durante le indagini preliminari per un tempo limitato e breve e se vi sono ragioni di cautela processuale: sia il tempo che le ragioni devono essere specificati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente, che deve concludere le indagini il prima possibile. In ogni caso mai le modalità e la durata possono eccedere il tempo massimo previsto nel caso di isolamento esito della sanzione della esclusione dalle attività in comune.

2. L'isolamento non è mai ammesso per i minori di anni ventuno.

3. L'isolamento deve essere considerata misura eccezionale.

4. L'isolamento deve essere sempre supervisionato dal medico con controlli sullo stato di salute della persona detenuta almeno una volta al giorno. Il medico deve fornire un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta dei detenuti o del personale penitenziario. Il medico deve riferire al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione dello stato dell'isolamento.

5. L'isolamento deve avvenire sempre nella sezione di appartenenza del recluso.

6. Durante il regime di isolamento il detenuto non perde il diritto a effettuare colloqui visivi con le persone autorizzate e di incontrare ministri di culto ».

ART. 2.

1. L'articolo 36 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Regime disciplinare*). — 1. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e mai deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

2. Nella cartella personale del detenuto e nelle comunicazioni inviate alla magistratura di sorveglianza non deve esservi menzione dei procedimenti disciplinari soltanto avviati, bensì esclusivamente delle sanzioni già inflitte con procedura rispettosa di quanto previsto dalla presente legge ».

ART. 3.

1. L'articolo 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Infrazioni disciplinari*). — 1. I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento. La severità della punizione è proporzionale alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce o senza arredi così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante sono vietate.

2. I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:

a) essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;

b) avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;

c) avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;

d) avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare;

e) avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento. I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni.

3. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere in grado di reclamare al magistrato di sorveglianza ».

ART. 4.

1. Al numero 5) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sette giorni »

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'area pedagogica ».

ART. 6.

1. L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0045090